



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CAGLIARI

Cagliari, 12/7/2008

Direzione per la Gestione Amministrativa del  
Personale  
Area personale Tecnico Amministrativo  
Settore Affari Generali

Prot. N. 8989 IV/6

M.Usai // F. Cara  
09/07/08.

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

**OGGETTO: art. 72 del D.L. n.112/08 (personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo).**

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

- Al Direttore Amministrativo

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE  
TRA TUTTO IL PERSONALE**

Si porta a conoscenza che ai sensi dell'art.72 del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, di cui all'oggetto, per gli anni dal 2009 al 2011 il personale può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La richiesta di esonero dal servizio dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare si raggiunga il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto, e **non è revocabile**.

L'accoglimento della domanda è **facoltativo** da parte dell'Amministrazione.

Il trattamento economico durante il periodo di esonero è pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Nel caso in cui nel quinquennio di esonero dal servizio il dipendente svolga attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni e associazioni indicate nel D.L., la misura del trattamento economico temporaneo è pari al 70%.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente avrà diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio a questa Amministrazione.

Si informa inoltre tutto il personale che, ai sensi del comma 7 dell'art.72 del Decreto Legge n.112/08, nel caso di richiesta da parte del dipendente di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (art.16 del D.Lgs. 30/12/1992, n.503 e successive modificazioni), **è data facoltà** all'Amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, **di accogliere la richiesta** in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

La domanda del trattenimento in servizio dovrà essere presentata a questa Amministrazione dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo (65 anni).

Nel caso di conversione in legge del Decreto Legge sopra indicato che apporti delle modificazioni a quanto disposto dall'art.72 e sopra riportato, ovvero di mancata conversione, sarà cura di questa Direzione informare tempestivamente tutto il personale.

**Si invitano le SS.LL. in indirizzo alla diffusione capillare della presente circolare a tutto il personale di propria competenza.**

*oltra'*  
Il Dirigente  
Dott. Enrico Tuveri

